DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1977

relativa alla fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità a titolo di aiuto alimentare per la Repubblica delle Isole del Capo Verde

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), prevede fra l'altro che siano messe a disposizione della Repubblica delle Isole del Capo Verde 450 tonnellate di latte scremato in polvere ; che tale paese ha chiesto la fornitura della suddetta quantità di latte scremato in polvere vitaminizzato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno la caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, quando si tratta di azioni d'urgenza si può ricorrere alla trattativa privata per determinare le spese d'inoltro ;

considerando che, tenuto conto della necessità di recare un aiuto immediato, s'impone il ricorso ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 1299/76, l'organismo d'intervento belga procede alla fornitura alla Repubblica delle Isole del Capo Verde di 450 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità, suddivise come segue :

— partita A : 225 tonnellate ;

— partita B : 225 tonnellate.

2. Il latte scremato in polvere risponde :

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato della presente decisione ;

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 (7).

3. Il fornitore designato nel contratto a trattativa privata di cui all'articolo 3 fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce e si impegna a farli menzionare nella polizza di carico.

4. L'imballaggio del latte scremato in polvere reca, in lettere di almeno un centimetro di altezza, l'iscrizione seguente :

« Leite desnatado em pó com vitaminas A y D / Dom da Comunidade económica europeia à República de Cabo Verde ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(7) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Articolo 2

1. La consegna è da effettuarsi :

— per quanto concerne la partita A : nel porto di sbarco di São Vicente ;

— per quanto concerne la partita B : nel porto di sbarco di Praia.

2. L'imbarco ha luogo il più presto possibile e al più tardi il 15 marzo 1977.

3. La consegna nel porto di sbarco si considera effettuata nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

4. Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna comprese quelle di scarico (quali disistivaggio, sollevamento, ricezione), nonché le eventuali spese di trasporto con alleggio.

Le eventuali spese di soprastallie o l'eventuale premio di celerità (dispatch money) al porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. Le relative aliquote e modalità, fissate nel contratto fra il mandatario della Comunità (designato dalla trattativa privata di cui all'articolo 3) e il trasportatore devono essere preventivamente convenute tra il mandatario e l'addetto al ricevimento del paese destinatario.

5. L'addetto al ricevimento designato dal paese destinatario, al momento della consegna, rilascia un certificato di presa in consegna.

Articolo 3

1. L'importo che copre le spese di fornitura fino al porto di sbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprese le spese di assicurazione, viene determinato dall'organismo d'intervento interessato mediante procedura di trattativa privata alle condizioni meno onerose.

2. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione un duplicato del o dei contratti conclusi mediante trattativa privata.

3. Qualora, per motivi non imputabili all'impresa incaricata della consegna, il rilascio del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sia ritardato, l'organismo d'intervento interessato può accordare un anticipo.

Tuttavia, tale anticipo non può superare l'80 % dell'importo concordato per la fornitura e viene corrisposto soltanto dopo che l'impresa incaricata abbia prodotto delle prove secondo le quali sia dimostrato che il latte scremato in polvere spedito risponde alle esigenze previste all'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, abbia lasciato il territorio geografico della Comunità e che l'impresa abbia istituito una cauzione equivalente all'anticipo, maggiorato del 10 %.

Articolo 4

Il governo belga :

1. Assicura che il mandatario designato dal contratto per trattativa privata :

a) dopo che la merce è stata caricata a bordo, indirizzi al paese destinatario, nel più breve termine, un avviso recante designazione della nave e indicante la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatata all'imbarco ;

b) informi il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco almeno 10 giorni prima di tale data ;

c) faccia inserire nel contratto di nolo l'obbligo, per il capitano, di informare con almeno 72 ore di anticipo il paese destinatario della data probabile di arrivo della nave in porto ;

2. Trasmette, nel più breve termine alla Commissione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 5

Al latte scremato in polvere oggetto della presente decisione non si applica né restituzione né importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 6

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) tenore in vitamine :	
aa) vitamina A :	almeno 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	almeno 500 u.i./100 g.